I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1736/79 DEL CONSIGLIO

del 3 agosto 1979

relativo al bonifico di interessi per taluni prestiti concesso nel quadro del sistema monetario europeo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Consiglio in data 18 dicembre 1978 ha adottato il regolamento (CEE) n. 3181/78 che instaura un sistema monetario europeo (4) ;

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione del 4 e 5 dicembre 1978, ha previsto, nel quadro di tale sistema, alcune misure destinate a rafforzare le economie degli Stati membri meno prosperi che vi partecipano ;

considerando che la realizzazione in tali Stati membri meno prosperi di progetti e di programmi di investimenti di infrastrutture riveste a tal proposito un'importanza prioritaria ;

considerando che i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti, nonché quelli accordati nel quadro della decisione 78/870/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (5), hanno tra l'altro per oggetto il finanziamento di investimenti di infrastrutture ; che i tassi d'interesse applicabili a tali prestiti sono funzione delle condizioni di prestito ;

considerando che la realizzazione di progetti e programmi selezionati, essenzialmente nel campo dell'infrastruttura, può essere facilitata, negli Stati membri meno prosperi che partecipano effettivamente e interamente ai meccanismi del sistema monetario europeo, dall'accesso a prestiti della Comunità corredati da bonifici d'interesse a carico del bilancio generale delle Comunità europee ;

considerando che il Consiglio europeo ha invitato le istituzioni della Comunità e la Banca europea per gli investimenti a mettere a disposizione di tali Stati per un periodo di 5 anni prestiti fino ad 1 miliardo di unità di conto europee all'anno a condizioni speciali e che tali prestiti, nel caso delle istituzioni della Comunità, sono concessi nel quadro della decisione 78/870/CEE ;

considerando che per lo stesso periodo di 5 anni è opportuno che la Comunità partecipi a tale azione sotto forma di bonifici di interessi applicati a tali prestiti ;

considerando che vanno adottate disposizioni particolari per gli Stati membri che non partecipano effettivamente e interamente ai meccanismi del sistema monetario europeo ;

considerando che la Banca europea per gli investimenti si è dichiarata disposta a partecipare all'attuazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prestiti concessi utilizzando le proprie risorse dalla Banca europea per gli investimenti, qui di seguito chiamata « Banca », nonché quelli accordati nel quadro della decisione 78/870/CEE a favore di investimenti realizzati negli Stati membri meno prosperi, possono beneficiare di un bonifico d'interessi a carico del bilancio delle Comunità europee, a condizione che tali Stati partecipino effettivamente e interamente ai meccanismi del sistema monetario europeo.

(1) GU n. C 65 del 9. 3. 1979, pag. 3.
(2) GU n. C 127 del 21. 5. 1979, pag. 30.
(3) Parere reso il 23 maggio 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 2.
(5) GU n. L 298 del 25. 10. 1978, pag. 9.

Articolo 2

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, designa lo o gli Stati membri chiamati a beneficiare delle misure di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Al fine di garantire la coerenza dell'azione della Comunità e di facilitare la selezione dei progetti, dei programmi indicativi sono messi a punto da ogni Stato membro interessato d'intesa con la Commissione. Tali programmi indicativi riguardano, in particolare, l'ammontare globale e le categorie di investimenti in questione. Gli investimenti che si situano nelle regioni per le quali gli Stati membri sono tenuti a presentare programmi di sviluppo regionale dovranno essere compatibili con questi ultimi.

Articolo 4

Le domande per la concessione del bonifico d'interessi previsto dal presente regolamento sono sottoposte per parere allo Stato membro nel cui territorio il progetto sarà realizzato.

Articolo 5

In caso di parere favorevole dello Stato membro interessato e fatta salva l'approvazione della concessione del prestito bonificato dalla Banca conformemente all'articolo 6, la Commissione decide sull'accettabilità dei progetti conformemente alle seguenti linee direttrici :

— l'investimento è conforme alle norme comunitarie applicabili nei settori in questione ;

— i prestiti sono destinati essenzialmente al finanziamento di progetti e programmi di infrastruttura ;

— l'investimento contribuisce alla soluzione dei principali problemi strutturali relativi allo Stato interessato, in particolare alla riduzione delle disparità regionali e al miglioramento della situazione nel settore dell'occupazione ;

— l'investimento è conforme alle disposizioni del trattato in materia di condizioni di concorrenza. Occorrerà evitare ogni distorsione diretta o indiretta della posizione concorrenziale di determinate industrie negli Stati membri.

Articolo 6

I prestiti bonificati previsti dal presente regolamento sono concessi e amministrati conformemente allo statuto della Banca e, all'occorrenza, alle disposizioni della decisione 78/870/CEE.

Articolo 7

Il tasso del bonifico è fissato a 3 % all'anno.

L'importo dei prestiti da bonificare in applicazione del presente regolamento è fissato in 5 miliardi di unità di conto europee per un periodo di 5 anni, ripartiti in quote annuali di 1 miliardo di unità di conto europee.

Per lo stesso periodo l'importo da iscrivere nel bilancio risultante dall'attualizzazione di tale bonifico è fissato in 1 miliardo di unità di conto europee ripartito in quote annuali di 200 milioni di unità di conto europee.

Articolo 8

Ciascuno Stato membro che non partecipa effettivamente ed interamente ai meccanismi del sistema monetario europeo beneficia di una compensazione finanziaria a carico del bilancio, determinata in funzione delle spese di bonifico effettuate conformemente al presente regolamento.

Articolo 9

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione che può stipulare a tal fine una convenzione con la Banca.

Articolo 10

La Commissione informa annualmente il Consiglio e il Parlamento europeo delle operazioni effettuate ai sensi del presente regolamento.

Entro la fine del 1980 la Commissione presenterà una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento corredata, all'occorrenza, da proposte di revisione.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY